



BEAUTY BUSINESS OPTIMIZATION

NEWS GIUGNO 2021



IN BREVE: LE NOVITA' DAL DECRETO SOSTEGNI BIS PER ACCONCIATORI/ESTETISTI

PAG.1

*IL NUOVO CONTRIBUTO A FONDO
PERDUTO. LE STRADE
ALTERNATIVE*

PAG.2

*PROROGA MORATORIA
FINANZIAMENTI /LEASING*

PAG.3

*ESTENSIONE CREDITO DI
IMPOSTA LOCAZIONE*



PAG.4

*MISURE A SOSTEGNO DELLA
LIQUIDITÀ*

PAG.5

*IL NUOVO CREDITO DI IMPOSTA
SPESE PER SANIFICAZIONE*

PAG.6

IL DIVIETO DI LICENZIAMENTO

PAG.7

*IL CONTRATTO DI
RIOCCUPAZIONE*



IL NUOVO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DEL SOSTEGNI BIS

Il decreto "Sostegni-bis", finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale, inserisce un ultimo contributo a fondo perduto.

LA BASE DI CALCOLO

Purtroppo la base di calcolo resta quella già conosciuta e cioè il calo del fatturato del 30% confrontando l'anno 2019 con il 2020, un dato raggiunto da pochi saloni (per fortuna ci viene da dire).



LE STRADE DEL CONTRIBUTO

In sostanza il contributo a fondo perduto percorrerà tre strade:

- 1.** riconoscere il **medesimo importo** ricevuto mediante il **primo Decreto "Sostegni"** in automatico e senza la presentazione di un'ulteriore istanza. Tale contributo verrà **accreditato in automatico**.
- 2. In alternativa**, verrà riconosciuto un **contributo a fondo perduto** ai titolari di partita IVA che abbiano subito una **perdita del fatturato** medio mensile di almeno il **30%** ma in questo caso confrontando il periodo compreso dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 rispetto al periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020. Non crediamo che lo spostamento di monitoraggio comporterà il riconoscimento del contributo ai saloni non destinatari del contributo di cui al punto precedente.
- 3.** Un'ultima **alternativa** controllerà invece il **calo di reddito**, non più di fatturato, richiedendo però l'invio della **dichiarazione dei redditi entro il 10 Settembre**. Non sono ancora note le percentuali di calo che verranno pubblicate con futuro provvedimento Ministero dell'Economia.


PROROGA MORATORIA PER LE PMI

IMPRESE AMMESSE ALLA MORATORIA



Per le imprese già ammesse alla moratoria su finanziamenti/leasing/mutui concessa l'opportunità di prorogare tale moratoria previa comunicazione da far pervenire al soggetto finanziatore entro il **15 Giugno 2021**.

ESTENSIONE MORATORIA



La moratoria si estenderà sino al **31.12.2021** esclusivamente per quanto riguarda la quota capitale.


A RIGUARDO DELLA MORATORIA

Ricordiamo la moratoria può riguardare:

- impossibilità di revocare linee di credito (fidi)
- sospensione della quota capitale di finanziamenti/leasing/prestiti



ESTENSIONE CREDITO DI IMPOSTA CANONI DI LOCAZIONE



ESTENSIONE

Viene esteso da Gennaio a Maggio 2021 il credito di imposta per le locazioni ad uso non abitativo.

VALORE



Ricordiamo che il credito è pari al 60% del canone di locazione pagato.

CRITERIO

Anche qui il requisito è stringente: il credito spetta solo nel caso in cui il fatturato del periodo 01.04.2020 – 31 Marzo 2021 rispetto al periodo precedente sia sceso di almeno il 30%.

Senza tale requisito nessun recupero per gli affitti passivi del salone.





MISURE PER IL SOSTEGNO ALLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE ART. 13

FINANZIAMENTI

Viene prorogata al 31.12.2021 anche la possibilità di richiedere finanziamenti o far ricorso per i finanziamenti in corso al Fondo di garanzia Pmi. La garanzia del Fondo centrale dal 1.07.2021 è concessa nella misura massima dell'80% (anziché 90%);

INCREMENTO DURATA OPERAZIONI

Il limite di durata delle nuove operazioni finanziarie garantibili dal Fondo è innalzato a 120 mesi. La garanzia del Fondo centrale di garanzia Pmi fino a 30.000 euro dal 1.07.2021 sono concesse nella misura massima del 90% (anziché 100%) e non è più previsto un tetto massimo del tasso di interesse.



RICORDA!

Tali finanziamenti prevedono un periodo di preammortamento dove vengono corrisposte solo le quote interessi.

CREDITO D'IMPOSTA ACQUISTO DPI E SPESE PER SANIFICAZIONE

CREDITI
D'IMPOSTA **VS** COVID

A fine di favorire ancora l'adozione di misure di prevenzione per contrastare la diffusione del COVID, viene reintrodotta un credito di imposta pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di Giugno-Luglio-Agosto 2021 per le spese agevolabili quali:


- sanificazione ambienti;
- acquisto tamponi;
- acquisto detergenti, gel e disinfettanti;
- acquisto DPI;
- etc...



NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO

IL DIVIETO DI LICENZIAMENTO

Come noto,
fino al 30 giugno 2021,
rimane in vigore il
divieto di
licenziamento
generalizzato
per tutte le aziende.



Dopo tale data, ossia a partire dal 1° luglio 2021,
il divieto continuerà ad applicarsi, per le aziende
artigiane rientranti nel campo di applicazione
del FSBA o non artigiane rientranti nel campo di
applicazione della cassa integrazione in deroga,
fino al 31 ottobre 2021, a prescindere dalla
fruizione dell'ammortizzatore sociale.



**Sostanzialmente,
per tutte le aziende del comparto
parrucchieri/estetisti,
si potrà licenziare
solo a decorrere dal 1^ novembre 2021.**

IL CONTRATTO DI RIOCCUPAZIONE



DA CHI PUÒ ESSERE FRUITO?

Introdotta dal Decreto Sostegni bis l'incentivo può essere fruito da tutti i "datori di lavoro privati".



DA CHI NON PUÒ ESSERE FRUITO?

L'incentivo non spetta ai datori di lavoro che nei sei mesi precedenti l'assunzione hanno effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva nella quale sarebbe assunto il lavoratore.

SOGGETTI CHE DANNO DIRITTO ALL'ESONERO

I datori di lavoro privati che assumono:

- nel periodo compreso tra il 1° luglio 2021 e il 31 ottobre 2021
- persone in stato di disoccupazione.

PROGETTO INDIVIDUALE DI INSERIMENTO

Il contratto di rioccupazione si fonda sulla riqualificazione professionale. Il c.d. decreto "Sostegni bis" difatti pone come condizione essenziale per l'assunzione con il contratto in esame la definizione, in accordo con il lavoratore, di un progetto individuale di inserimento finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore disoccupato al nuovo contesto lavorativo.

NB:

Il progetto individuale di inserimento dura 6 mesi.

Al **termine** del periodo di inserimento le parti possono:

- recedere dal contratto dando regolare preavviso (in linea con quanto previsto dall'articolo 2118 del codice civile);
- non recedere dal contratto (il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato).

MISURA E DURATA DELL'INCENTIVO

L'incentivo in esame si sostanzia:

- o nell'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro
- o per un periodo massimo di 6 mesi, nel limite di 6.000 euro annui, riparametrati e applicati su base mensile.

NB:

Sono esclusi dagli oneri soggetti a sgravio i premi e contributi dovuti all'INAIL

...RICORDIAMO LE PRINCIPALI SCADENZE DI GIUGNO

- CONTRIBUTI LAVORATORI DIPENDENTI
- IVA MENSILE
- IMU

